



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

Versione 3

Del 29 / 12 / 2023

INDICE

1.	PREMESSA	3
1.1.	FINALITÀ.....	3
2.	IL QUADRO NORMATIVO	4
2.1.	INTRODUZIONE.....	4
2.2.	MODALITÀ DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	5
2.3.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	7
2.4.	MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO	9
2.5.	VICENDE MODIFICATIVE	9
3.	I REATI PRESUPPOSTO	11
3.1.	IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO.....	11
3.2.	I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	19
4.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	20
4.1.	LA SANZIONE PECUNIARIA	20
4.2.	LE SANZIONI INTERDITTIVE	20
4.3.	LA CONFISCA	22
4.4.	LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA.....	22
5.	IL MODELLO DI ASSOCIAZIONE FABIO SASSI.....	23
5.1.	PRESENTAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE	23
5.2.	CONTROLLI ATTUATI.....	23
5.3.	ADOZIONE DEL MODELLO.....	24
5.4.	FUNZIONE DEL MODELLO	24
5.5.	PUNTI CARDINE	25
5.6.	I SOGGETTI DESTINATARI	26
5.7.	MAPPATURA DEI REATI.....	26
5.8.	CODICE ETICO.....	27
6.	ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	28
6.1.	NOMINA E REQUISITI	28
6.2.	COMPITI, FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANO DI VIGILANZA.....	29
6.3.	CONSULENTI ESTERNI	31
6.4.	FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
6.5.	DOTAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE ALL'OdV.....	32
6.6.	ATTIVITÀ DI RELAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
6.7.	ARCHIVIO INFORMATICO ODV	33
6.8.	DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	33

1. PREMESSA

1.1. FINALITÀ

L'Associazione Fabio Sassi odv (da ora in poi anche "Associazione"), ai sensi del Decreto Lgs. 231/2001 ha adottato, con delibere del Consiglio di Amministrazione del 1° ottobre 2012 e del 3 novembre 2014, il documento Codice Etico in cui sono definiti i valori e i principi che caratterizzano l'Associazione, al rispetto dei quali deve uniformarsi il comportamento dei soggetti che in essa operano. Attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da ora in poi anche "MOGC") l'Associazione intende:

- perseguire il rispetto dei principi e dei valori individuati nel proprio Codice Etico;
- consentire, grazie all'esistenza di processi, procedure, regolamenti istruzioni e protocolli che regolano tutte le attività, una costante azione di monitoraggio, di prevenzione e contrasto dei reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione dei principi del Codice Etico e dalle prescrizioni degli altri documenti aziendali che integrano il MOGC possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie personali o anche a carico dell'Associazione.

L'Associazione Fabio Sassi è consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte di coloro che, nella stessa, rivestano posizioni apicali, di dipendenti, collaboratori e volontari sottoposti a direzione o vigilanza degli apicali stessi.

Il presente documento (nella sua Parte Generale e nella sua Parte Speciale) viene redatto al fine di sviluppare e implementare un sistema di controllo interno basato su responsabilità, documentazione e prassi in materia di sicurezza; perché ciò sia possibile si è provveduto ad effettuare una sistematica valutazione e mappatura dei rischi - intervenendo per la loro riduzione a livelli considerati "accettabili" tramite l'introduzione di presidi/controlli - permettendo inoltre il riesame periodico della stessa tramite l'implementazione di specifici piani di intervento.

2. IL QUADRO NORMATIVO

2.1. INTRODUZIONE

In esecuzione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stato emanato il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato "*Decreto*") il quale ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli Enti¹ (da intendersi come società, associazioni con o senza personalità giuridica, enti pubblici economici, enti privati concessionari di un servizio pubblico, consorzi ecc.) per determinati illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi dagli stessi da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi oppure di una loro Unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dei medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sovra-indicati.

Il Decreto non si applica, invece, a Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici, sindacati) e a una serie di altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche. Quindi, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, comma 2, del Decreto)².

Il reato deve essere commesso nell'interesse oppure a vantaggio dell'Ente³; difatti obiettivo primario del Legislatore è il coinvolgimento nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato posto in essere.

La responsabilità dell'Ente non si sostituisce, bensì si aggiunge, a quella personale della persona fisica che ha materialmente realizzato il reato. L'inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l'Ente sanzioni che possono incidere fortemente sull'esercizio della propria attività. La responsabilità amministrativa

¹ I soggetti/enti per i quali è prevista la responsabilità amministrativa sono descritti all'articolo 1, comma 2, D.lgs. 231/2001.

² Sul punto, occorre ricordare che l'art. 1, comma 3, del Decreto esonera espressamente dall'ambito di applicazione della suddetta disciplina lo Stato, gli enti pubblici-territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. La più recente interpretazione giurisprudenziale, ha chiarito che:

- la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, per esonerarlo dalla responsabilità amministrativa da reato ex d. lgs. 231/ 2001, dovendo altresì concorrere la condizione che lo stesso ente non svolga attività economica. È stata dunque ritenuta assoggettabile all'applicazione della suddetta responsabilità anche una S.p.A. costituita come società a capitale "misto", pubblico e privato (Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699);
- dubbia è l'applicazione del Decreto alle imprese individuali, anche se l'orientamento più attuale ha stabilito che esso si applica solamente ai soggetti collettivi (Cass. pen., sez. VI, 16 maggio 2012, n. 30085);
- anche gli studi professionali, qualora siano costituiti sotto forma societaria, rientrano nel novero dei soggetti destinatari del Decreto (Cass. pen., sez. II, 24 novembre 2011, n. 4703);
- le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle società unipersonali, in quanto soggetto di diritto distinto dal soggetto che ne detiene le quote (Cass. pen., sez. VI, 25 luglio 2017, n. 49056).

³ Come previsto all'articolo 5, D.lgs. 231/2001, descrivente la "responsabilità dell'ente".

delle società/enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Le sanzioni predisposte dal Decreto⁴ si distinguono in:

- *pecuniarie* (fino a un massimo di € 1.549.000);
- *interdittive* (quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- *la pubblicazione della sentenza*;
- *la sanzione di confisca*.

Tale estensione di responsabilità all'Ente, punita così duramente dal Decreto, viene inquadrata all'interno di una logica volta ad individuare in capo all'Ente una "*colpa di organizzazione*" (criterio soggettivo) derivante dall'omessa predisposizione di un idoneo Sistema 231, mediante apposito Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che potesse garantire il monitoraggio efficace ed efficiente dei processi critici dell'Ente e, di conseguenza, evitare o comunque ostacolare le fattispecie delittuose di seguito descritte.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, comma 2, del D.Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

2.2. MODALITÀ DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Oltre alla realizzazione di uno dei reati presupposto esistono ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che vengono suddivise in criteri di imputazione di *natura oggettiva* e di *natura soggettiva*.

I criteri di **natura oggettiva** richiedono che:

- il reato sia stato commesso *nell'interesse o a vantaggio dell'ente*;
- il fatto di reato sia stato commesso da *un soggetto funzionalmente legato* all'ente.

⁴ Nella sezione II, Capo I, del D.Lgs. 231/2001 sono previste le "Sanzioni in generale", elencate all'interno dell'art. 9 ed approfondite negli articoli seguenti.

Gli autori del reato dal quale scaturisce la responsabilità dell'Ente possono essere sia rappresentanti dell'Ente, ai quali viene associata una responsabilità tendenzialmente assoluta dell'Ente stesso, sia soggetti con un rapporto di subordinazione, dal quale scaturisce una responsabilità dell'ente "per colpa".

Ricapitolando, i soggetti collegati alla responsabilità dell'ente risultano essere:

- i soggetti con potere di rappresentanza e/o di amministrazione, gestione e direzione (c.d. "soggetti in posizione apicale"); a questa categoria appartengono soci, rappresentanti legali, amministratori in genere, ma anche i preposti a sedi secondarie nonché tutti i soggetti delegati dai soci e/o dal rappresentante legale ad esercitare un'attività di gestione o direzione dell'ente o di sedi distaccate.

Più nello specifico:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro Unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- i soggetti cosiddetti "subordinati"; ovvero persone sottoposte alla direzione e al controllo di uno dei soggetti sopra indicati, come ad esempio i dipendenti dell'ente nonché tutti coloro che, per mandato o per contratto, agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, come collaboratori, parasubordinati e consulenti.

Per il sorgere della "responsabilità da reato" è poi **necessario che il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente**. Il criterio dell'interesse presuppone che l'autore agisca con l'intento di favorire l'ente, anche solo parzialmente o indirettamente, mentre il criterio del vantaggio trova riscontro in un potenziale o effettivo risultato favorevole derivante dalla commissione del reato.

In particolare, in merito alla sussistenza del requisito oggettivo di interesse o vantaggio, la Suprema Corte ha precisato che i termini "interesse" e "vantaggio" vanno intesi separatamente, conseguentemente, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione di **natura soggettiva** riguardano invece la colpa dell'ente: la responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati standard doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione ed allo svolgimento della sua attività. L'accertamento della responsabilità dell'ente si lega quindi alla possibilità di muovere un rimprovero connesso alla presenza di una politica professionale non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione che abbia favorito la commissione di uno dei reati presupposto.

Il Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'ente dimostri⁵:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

⁵ Come previsto all'articolo 6, comma 1, D.lgs. 231/2001.

- b) di aver affidato ad un organismo (cosiddetto “Organismo di Vigilanza”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente *lett. b)*.

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i Modelli organizzativi debbano rispondere alle seguenti esigenze ⁶:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L’Ente, quindi, è presunto colpevole salvo che provi che il Modello risulti essere stato fraudolentemente eluso. Per i reati commessi dai soggetti subordinati avviene una presunzione relativa di innocenza a favore dell’Ente grazie ad una “*inversione dell’onere della prova*”: Difatti l’Ente risponde invece solo se il Pubblico Ministero riuscirà a provare che la “*commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza*” ⁷.

2.3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai fini della predisposizione del presente Modello, sono state prese in considerazione le “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*” (di seguito solo “Linee Guida”) redatte da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento è stato pubblicato in data 24 maggio 2004 e approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Sono state ulteriormente aggiornate da Confindustria nel marzo 2008 - approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008 – e nel marzo

⁶ Come previsto all’articolo 6, comma 2, D.lgs. 231/2001.

⁷ Articolo 7, comma 1, D.lgs. 231/2001- “Soggetti sottoposti all’altrui direzione e modelli di organizzazione dell’ente”.

2014 - approvate con nota del Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014, sentiti i Ministeri concertanti, la CONSOB e la Banca d'Italia. Da ultimo, le Linee Guida sono state aggiornate nel mese di giugno 2021.

Anche in considerazione di quanto definito all'interno delle Linee Guida, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per poter avere effetto esimente dalla responsabilità amministrativa deve necessariamente sia risultare efficace rispetto alla prevenzione dei reati presupposto che essere efficacemente attuato all'interno dell'organizzazione aziendale. Risulta essere quindi necessario che presenti i seguenti principi/caratteristiche di:

- **dinamicità:** adeguamento ad eventuali mutamenti delle condizioni ambientali;
- **concretezza:** deve contenere riferimenti a situazioni economiche reali, non deve essere esclusivamente formale;
- **efficacia e adeguatezza:** il riferimento deve essere specifico alla organizzazione per cui il MOGC è costruito;
- **adozione ed effettività:** è necessaria un'implementazione operativa ed una costante revisione dell'organizzazione al fine di attuare praticamente le teoriche attività descritte nel Presente e volte a evitare i potenziali rischi-reati.

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, limitandosi a dettare alcuni principi di ordine generale e taluni elementi essenziali di contenuto.

In particolare, secondo il Decreto, il Modello deve individuare:

- a) **le aree a rischio – reato** approfondendo la conoscenza di ogni settore dell'azienda da un punto di vista di *risk management*, al fine di compiere una completa valutazione dei rischi dalla quale estrapolare il rischio-reato presupposto ex D.lgs. 231/2001 con annesse le aree aziendali interessate;
- b) **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire e cioè il tracciamento dei processi decisionali ed operativi oltre che la responsabilizzazione dei diversi soggetti aziendali incaricati dello svolgimento di una funzione; sono stati istituiti protocolli specifici per ogni attività aziendale a rischio reato destinati ad ogni Unità organizzativa interessata;
- c) le modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di reati specifici (come, ad esempio, corruzione o concussione) presenti all'interno di specifici protocolli, oltre a un adeguato stanziamento di risorse finanziarie all'OdV specificatamente finalizzato al miglioramento del sistema di prevenzione-reati ex Decreto;
- d) gli **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, con un'adeguata definizione dei flussi informativi "bidirezionali" e con la creazione di meccanismi per facilitare i suddetti obblighi;
- e) un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare le infrazioni al Modello e al Codice Etico.

Occorre quindi attivare un idoneo livello di conoscenza da parte dell'organizzazione e di tutti gli *stakeholder* riguardo la presenza di un **Codice Etico**, il quale raccoglie un insieme di regole integrative dei doveri e degli obblighi

contrattuali che gravano su dipendenti ed apicali, nonché sugli altri portatori di interessi quali fornitori, consulenti, prestatori d'opera e di servizi in rapporto continuativo.

2.4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO

Come sancito dal Decreto, il Modello deve essere *“adottato ed efficacemente attuato dall’organo dirigente”*⁸. Di conseguenza, le sue successive modifiche, fondamentali per mantenere il suo carattere esimente, nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del CdA e in particolare diventano essenziali, previa informativa all’OdV, quando:

- siano intervenute violazioni e/o elusioni delle prescrizioni dello stesso che ne abbiano dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati all’interno dell’Associazione;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell’organizzazione o nell’attività della stessa.

L’OdV è costantemente informato riguardo l’aggiornamento e l’implementazione delle nuove procedure operative, così da poter esprimere, con la professionalità che gli appartiene, parere sulle proposte di modifica, essendo suo compito quello di proporre e curare l’aggiornamento del Modello in generale.

È importante ricordare come l’Organismo di Vigilanza, tuttavia, non eserciti alcun potere di gestione attiva in quanto non è in grado di intervenire sull’organizzazione interna dell’Ente: le sue funzioni di verifica dell’efficacia del Modello e di aggiornamento dello stesso si esauriscono nella possibilità di effettuare proposte e sollecitazioni all’organo dirigente, *unico deputato* a prendere decisioni sul Modello.

2.5. VICENDE MODIFICATIVE

Nel caso avvengano le seguenti vicende modificative, si procede così come previsto all’interno della Sezione II, capo II, D.lgs. 231/2001.

In caso di *trasformazione*⁹ resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto; il nuovo Ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all’ente originario.

L’Ente risultante da una *fusione*¹⁰, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

In caso di *scissione parziale*¹¹ resta ferma la responsabilità dell’Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione; tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati (limitatamente

⁸ Come previsto all’articolo 6, comma 1, lettera a), D.lgs. 231/2001.

⁹ Come previsto all’articolo 28, D.lgs. 231/2001, “Trasformazione dell’ente”.

¹⁰ Come previsto all’articolo 29, D.lgs. 231/2001, “Fusione dell’ente”.

¹¹ Come previsto all’articolo 30, D.lgs. 231/2001, “Scissione dell’ente”.

al valore del patrimonio trasferito) al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice - se fusione e/o scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente - dovrà tener conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione. In ogni caso le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di *cessione*¹² o di *conferimento dell'azienda* nell'ambito della quale è stato commesso un reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva esclusione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria; questo avviene nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero di cui il cessionario risultava comunque a conoscenza.

¹² Come previsto all'articolo 33, D.lgs. 231/2001, "Cessione dell'azienda".

3. I REATI PRESUPPOSTO

3.1. IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO

L'Ente può essere chiamato a rispondere solo in caso di realizzazione dei cosiddetti reati presupposto, ovvero di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi individuati dal D.lgs. 231/2001¹³, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto stesso. Alla data di rilascio della presente revisione del Modello la lista dei reati presupposto risulta essere composta dalle fattispecie di seguito elencate.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione / Corruzione e Appalti (artt. 24, 25, 25-decies D.lgs. 231/2001)

<u>ARTICOLO</u>	<u>REATO</u>
314, comma 1, c.p.	Peculato
316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
316-bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee
316-ter c.p.	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee
317 c.p.	Concussione
318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione
319 e 319-bis c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
319-ter e 321 c.p.	Corruzione in atti giudiziari
319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
322 c.p.	Istigazione alla corruzione
322-bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
323 c.p.	Abuso d'ufficio
346-bis c.p.	Traffico di influenze illecite
356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture
377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
640, c. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
2 L.23/12/1986, n.898	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo
2635 c.c.	Corruzione tra privati
2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati

¹³ Nella sezione III, Capi I, del D.lgs. 231/2001 è prevista la "Responsabilità amministrativa per i reati previsti dal codice penale" e agli articoli 24 e ss. sono indicati tutti i reati presupposto.

Reati informatici

(artt. 24-bis e 25-octies.1 D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO REATO

<i>491-bis c.p.</i>	Contraffazione o alterazione di documenti informatici
<i>493-ter c.p.</i>	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
<i>493-quater c.p.</i>	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
<i>615-ter c.p.</i>	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
<i>615-quater c.p.</i>	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
<i>615-quinquies c.p.</i>	Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
<i>617-quater c.p.</i>	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni telefoniche o telematiche
<i>617-quinquies c.p.</i>	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
<i>635-bis c.p.</i>	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
<i>635-ter c.p.</i>	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
<i>635-quater c.p.</i>	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
<i>635-quinquies c.p.</i>	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità
<i>640-quinquies c.p.</i>	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
<i>1, comma 11, D.L. 21/09/2019, n.105</i>	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Reati di criminalità organizzata

(art. 24-ter D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO REATO

<i>377-bis c.p.</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
<i>378 c.p.</i>	Favoreggiamento personale
<i>416 c.p.</i>	Associazione per delinquere
<i>416, c. 6, c.p.</i>	Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998
<i>416-bis c.p.</i>	Associazioni di tipo mafioso anche straniere
<i>416-ter c.p.</i>	Scambio elettorale politico-mafioso
<i>630 c.p.</i>	Sequestro di persona a scopo di estorsione
<i>74 D.P.R. 309/1990</i>	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
<i>291-quater D.P.R. 43/1973</i>	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
<i>L.203/91</i>	Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

407, c. 2, lett. a),
 num. 5), c.p.p.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

Reati contro l'industria e il commercio
 (artt. 25-bis e 25-bis-1 D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO REATO

453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
454 c.p.	Alterazione di monete
455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
513-bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
517-ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
517-quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Reati societari

(art. 25-ter D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO REATO

2621 e 2621-bis c.c.	False comunicazioni sociali
2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate
2625 c.c.	Impedito controllo
2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante
2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi

- 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea
- 2637 c.c. Aggiotaggio su strumenti finanziari non quotati
- 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Delitti contro la vita e l'incolumità individuale / Sicurezza sul lavoro
(artt. 25-quater, 25-quater.1 e 25-septies D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO REATO

- 583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- 589 c.p. Omicidio colposo
- 590, c. 3, c.p. Lesioni personali colpose

Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
(art. 25-quater D.lgs. 231/2001)

ARTICOLO REATO

- 270-bis c.p. Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- 270-ter c.p. Assistenza agli associati
- 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- 270-quater1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
- 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- 270-quinquies 1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- 270-quinquies 2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo
- 280 c.p. Attentato per finalità di terroristiche o di eversione
- 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- 280-ter c.p. Atti di terrorismo nucleare
- 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- 289-ter c.p. Sequestro a scopo di coazione
- 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primi e secondo [articoli 241 e ss. e articoli 276 e ss. c.p.]
- 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo
- 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione
- 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione
- 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- Art. 2 Conv. internaz. New York 9.12.1999 Reati previsti convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo
- 1 L. n. 342/1976 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
- 2 L. n. 342/1976 Danneggiamento delle installazioni a terra
- 5 L. n. 342/1976 Pentimento operoso

Delitti contro la personalità individuale
(art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001)

<u>ARTICOLO</u>	<u>REATO</u>
<i>600 c.p.</i>	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
<i>600-bis c.p.</i>	Prostituzione minorile
<i>600-ter, c. 1 e 2, c.p.</i>	Pornografia minorile
<i>600-quater, c. 1 e 2, c.p.</i>	Pornografia virtuale
<i>600-quater c.p.</i>	Detenzione materiale pornografico
<i>600-quinquies c.p.</i>	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
<i>601 c.p.</i>	Tratta e commercio di schiavi
<i>602 c.p.</i>	Alienazione e acquisto di schiavi
<i>609-undecies c.p.</i>	Adescamento di minorenni

Reati di abuso di mercato
(art. 25-sexies D.lgs. 231/2001 e art. 187-quinquies TUF)

<u>ARTICOLO</u>	<u>REATO</u>
<i>184 e 187-bis TUF</i>	Abuso di informazioni privilegiate
<i>185 e 187-ter TUF</i>	Manipolazione del mercato
<i>14 Reg UE n. 596/2014</i>	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
<i>15 Reg UE n. 596/2014</i>	Divieto di manipolazione del mercato

Delitti contro il patrimonio culturale
(art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/2001)

<u>ARTICOLO</u>	<u>REATO</u>
<i>518-bis/quater c.p.</i>	Furto di beni culturali
<i>518-ter c.p.</i>	Appropriazioni indebita di bene culturali
<i>518-quater c.p.</i>	Ricettazione di beni culturali
<i>518-octies c.p.</i>	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
<i>518-novies c.p.</i>	Violazione in materia di alienazione di beni culturali
<i>518-decies c.p.</i>	Importazione illecita di bene culturali
<i>518-undecies c.p.</i>	Esportazione illecita di bene culturali
<i>518-duodecies c.p.</i>	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
<i>518-quaterdecies c.p.</i>	Contraffazione di opere d'arte

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
 (art. 25-octies D.lgs. 231/2001)

<u>ARTICOLO</u>	<u>REATO</u>
648 c.p.	Ricettazione
648-bis c.p.	Riciclaggio
648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
648-ter.1. c.p.	Autoriciclaggio
518-sexies c.p.	Riciclaggio di beni culturali
518-terdecies c.p.	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Reati in materia di violazione della privacy e del diritto d'autore
 (art. 25-novies D.lgs. 231/2001)

<u>ARTICOLO</u>	<u>REATO</u>
171 L. 633/1941	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso la rete telematica
171-bis L. 633/1941	Reati in materia di software e banche dati
171-ter L. 633/1941	Reati riguardanti opere dell'ingegno destinate a circuiti radiotelevisivi e cinematografici oppure opere dell'ingegno letterarie, scientifiche e didattiche
171, L. 633/1941 comma 3	Reati commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onere o la reputazione
171-septies L. 633/1941	Violazioni nei confronti della SIAE
171-octies L. 633/1941	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato

Reati ambientali
 (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)

<u>ARTICOLO</u>	<u>REATO</u>
452-bis c.p.	Inquinamento ambientale
452-quater c.p.	Disastro ambientale
452-quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
452-sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
452-quaterdecies c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
279 comma 5 D. Lgs. 152/2006	Violazione limiti di emissioni atmosferiche
727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
733-bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
1, 2, 3bis, 6 L.150/1992	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette
137, c.2, 5, 11, 13, D.lgs. 152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
256, c. 1a), 3, 5, 6, D.lgs. 152/06	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

257, c. 1 e 2, D.lgs. 152/06	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee
258, c. 4, D.lgs. 152/06	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
259, c. 1, D.lgs. 152/06	Traffico illecito di rifiuti
260-bis D.lgs. 152/06	Violazione del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti
1, 2, 3-bis e 6 L. 150/92	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione
3, c. 6, D.lgs. 549/93	Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive per lo strato di ozono
8 D.lgs. 202/07	Inquinamento doloso
9 D.lgs. 202/07	Inquinamento colposo

Impiego di stranieri e sfruttamento del lavoro
 (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)

<u>ARTICOLO</u>	<u>REATO</u>
22, c. 12, D.lgs. 286/98	Impiego di stranieri con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato
603-bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
12, c. 3, 3bis, 3 ter e 5, D.Lgs. n.286/98	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Reati di razzismo e xenofobia
 (art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001 e art. 3 Legge 654/1975)

<u>ARTICOLO</u>	<u>REATO</u>
604-bis c.p.	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa
3 c. 1 Legge 654/1975	Diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale; incitamento alla discriminazione, incitamento a commettere o commissione di atti di violenza o provocazione alla violenza nei confronti di gruppi nazionali, etnici o razziali
3 c. 3-bis Legge 654/1975	Negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
 (art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001 e art. 1 e 4 Legge 401/1989)

<u>ARTICOLO</u>	<u>REATO</u>
1, Legge 401/1989	Frode in competizioni sportive
4, Legge 401/1989	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Reati tributari

(art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001, art. 39, co.2, D.L. n 124/2019)

<u>ARTICOLO</u>	<u>REATO</u>
2 D.lgs. n.74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri doc. per operazioni inesistenti
3, D.lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
8, D.lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
4, D.lgs. 74/2000	Dichiarazione infedele
5, D.lgs. 74/2000	Omessa dichiarazione
10, D.lgs.74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili
10-quater, D.lgs. 74/2000	Indebita compensazione
11, D.lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Contrabbando

(art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

<u>ARTICOLO</u>	<u>REATO</u>
282 DPR n.43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
283 DPR n. 43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
284 DPR n.43/1973	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
285 DPR n.43/1973	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
286 DPR n.43/1973	Contrabbando nelle zone extra-doganali
287 DPR n.43/1973	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
288 DPR n.43/1973	Contrabbando nei depositi doganali
289 DPR n.43/1973	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
290 DPR n.43/1973	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
291 DPR n.43/1973	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
291-bis DPR n.43/1973	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
291-quater DPR n.43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
292 DPR n.43/1973	Altri casi di contrabbando

Reati transnazionali

(art. 10 Legge 146/2006)

<u>ARTICOLO</u>	<u>REATO</u>
378 c.p.	Favoreggiamento personale
416 c.p.	Associazione per delinquere
416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso
74 D.P.R. 309/90	Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
12, c. 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/1998	Disposizioni contro l'immigrazione clandestina

3.2. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente potrà essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione ai reati presupposto commessi all'estero – sempre che risultino soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti. Il Decreto¹⁴, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguirlo per reati commessi all'estero solo con l'esistenza dei seguenti presupposti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai già menzionati articoli del Codice penale, nei confronti dell'ente non deve procedere lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

All'interno della mappatura del rischio reato è stato analizzato il rischio riguardante le fattispecie di “reati transnazionali”.

L'Associazione opera sul territorio nazionale.

¹⁴ Come previsto all'articolo 4, comma 1, D.lgs. 231/2001.

4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Le sanzioni¹⁵ per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono quattro.

4.1. LA SANZIONE PECUNIARIA

La sanzione pecuniaria¹⁶ si applica ogni qual volta venga accertata la “*responsabilità da reato*”; per garantire un idoneo potere di valutazione del Giudice e al fine di consentire un puntuale adeguamento della sanzione all’effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D.lgs. 231/2001 è “*bifasico*”.

La *prima fase* impone al Giudice di determinare il numero delle quote; il numero oscillerà fra cento e mille a seconda della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’Ente e dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nella *seconda fase* lo stesso Giudice dovrà procedere a quantificare l’importo, cioè il valore economico della singola quota, che deve essere compreso tra un **minimo € 258,23** e un **massimo di € 1.549,00**, avendo riguardo della capacità economica e patrimoniale dell’ente.

L’entità della sanzione inflitta sarà dunque ricavata dal prodotto dei due fattori, cioè il numero delle quote e dal valore attribuito a ciascuna di esse, rispettando tuttavia i limiti imposti dal Decreto stesso. Si avrà così una sanzione minima di euro 25.800,00 e massima di euro 1.549.000,00.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria *post-factum*. In particolare, la sanzione pecuniaria sarà ridotta da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l’ente avrà risarcito integralmente il danno oppure avrà eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero nel caso in cui sia stato adottato un MOGC¹⁷. Se le condizioni suddette concorrono entrambe, la sanzione risulterà ridotta dalla metà ai due terzi.

4.2. LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive¹⁸ si possono classificare in:

- interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

¹⁵ Nella sezione II, Capo I, del D.lgs. 231/2001 sono previste le “Sanzioni in generale”, elencate all’interno dell’art. 9 ed approfondite negli articoli seguenti.

¹⁶ Come previsto dall’articolo 10 “Sanzione amministrativa pecuniaria”, dall’articolo 11 “Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria” e dall’articolo 12 “Casi di riduzione della sanzione pecuniaria”, D.lgs. 231/2001.

¹⁷ Il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo dovrà essere idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

¹⁸ Come previsto dall’articolo 13, dall’articolo 14 “Criteri di scelta delle sanzioni interdittive”, dall’articolo 16 “Sanzioni interdittive applicate in via definitiva” e dall’articolo 17 “Riparazione delle conseguenze del reato”, D.lgs. 231/2001.

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono presentarsi anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo di nuova commissione degli stessi illeciti.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sempre presente sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e la commissione del reato sia stata agevolata da *gravi* carenze organizzative;
- in caso di reiterazioni degli illeciti (si commette un altro reato ex Decreto 231 nei cinque anni successivi ad una condanna definitiva per un altro dei reati presupposto).

Non si applicano le sanzioni interdittive (applicando solo quelle pecuniarie) quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono specifiche condizioni¹⁹:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre l'ente è condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive²⁰ nel caso di profitto rilevante derivato dalla prosecuzione dell'attività stessa.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'Associazione (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 231/2001²¹.

¹⁹ Come previsto dall'articolo 17 "Riparazione delle conseguenze del reato", D.lgs. 231/2001.

²⁰ Come previsto dall'articolo 23, D.lgs. 231/2001 "Inosservanza delle sanzioni interdittive".

²¹ Si veda l'art. 15 del d.lgs. 231/2001, rubricato "Commissario giudiziale" il quale prevede che "se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato realizzato l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il

Per un puntuale ed esaustivo prospetto delle fattispecie di reato e delle relative sanzioni previste per ciascuno di essi, si veda la Parte Speciale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

4.3. LA CONFISCA

La sanzione della confisca²² ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e, comunque, sono sempre fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Essa può essere disposta in tutti i casi di condanna dell'ente sia in misura cautelare, quindi indipendentemente dalla condanna stessa nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti definiti "apicali"²³. Nel caso in cui non sia possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso (cd. confisca per equivalente).

4.4. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

La pubblicazione della sentenza²⁴ può essere disposta dal Giudice una sola volta, a spese dell'ente, e da principio doveva essere pubblicata su uno o più giornali da lui scelti ovvero mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Tuttavia, l'art. 37, comma 18 del D.lgs. n. 98/2011, convertito in L. 106/2011, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (c.d. "Legge Finanziaria"), ha modificato la norma in materia di pubblicazione della sentenza penale di condanna indicando che essa debba essere posta unicamente sul sito internet del Ministero della Giustizia.

profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

²² Come previsto all'articolo 19, D.lgs. 231/2001, "Confisca".

²³ Descritti all'articolo 6, D.lgs. 231/2001, "Soggetti in posizione apicale e modello di organizzazione dell'ente".

²⁴ Come previsto all'articolo 18, D.lgs. 231/2001, "Pubblicazione della sentenza di condanna".

5. IL MODELLO DI ASSOCIAZIONE FABIO SASSI

5.1. PRESENTAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Sede Legale: Merate (LC) Largo Mandic 1 - 23807

Codice Fiscale: 94005140135

Forma giuridica: Ente del Terzo Settore, Organizzazione di Volontariato (ETS – ODV)

Mission, finalità e principi: L'Associazione opera gratuitamente nei settori dell'assistenza socio sanitaria, dell'assistenza sociale e della formazione in campo socio sanitario, per il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è quello di favorire, sostenere e promuovere, direttamente o indirettamente anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituti pubblici o privati, iniziative ed attività che abbiano per oggetto l'assistenza continuativa agli ammalati di cancro o altre malattie inguaribili in forma avanzata. L'Associazione è apartitica e aconfessionale; essa opera nella piena condivisione dei principi della Costituzione Italiana per quanto riguarda il rifiuto di ogni discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione e ideologia politica, sia al suo interno sia nei confronti degli assistiti. Inoltre, riconosce il diritto di ogni assistito ad esprimere, in modo ultimativo, le sue volontà riguardo alle modalità e intensità di erogazione delle cure, escludendo ogni accanimento terapeutico e ogni pratica eutanastica.

Settori d'applicazione:

- Assistenza domiciliare ai malati inguaribili, in collaborazione con il Dipartimento Fragilità dell'ASST della Provincia di Lecco
- Assistenza in Hospice ai malati inguaribili
- Assistenza a Villa dei Cedri ai malati di SLA
- Gestione funzionale ed economica dell'Hospice di Airuno
- Formazione alle cure palliative per operatori sanitari e volontari
- Diffusione della cultura delle cure palliative
- Promozione gruppi di auto mutuo aiuto per l'elaborazione del lutto
- Attività di raccolta fondi

5.2. CONTROLLI ATTUATI

Le principali attività dell'Associazione, consistenti nella erogazione di servizi di tipo sanitario (cure palliative presso l'Hospice Il Nespolo di Airuno) e di tipo formativo (corsi di formazione per gli operatori sanitari), sono rigorosamente controllate secondo le specifiche della norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015.

Le gestioni dell'Hospice Il Nespolo e della Sezione Fabio Sassi Ricerca e Formazione sono inoltre sottoposte a certificazione annuale da parte della società DNV GL (Det Norske Veritas).

Infine, le attività dell'Associazione sono inoltre soggette a specifiche verifiche effettuate da enti appositamente preposti, in particolare da auditor interni, dall'Organismo di Vigilanza, dall'Organo di controllo, dal Revisore legale dei conti e dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza.

5.3. ADOZIONE DEL MODELLO

L'Associazione Fabio Sassi - da sempre sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità etico-aziendale - adotta il Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Contestualmente all'adozione del Modello, la stessa delibera ha conferito l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito di vigilare su funzionamento, efficacia, osservanza e aggiornamento del MOGC, curando la valutazione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

La composizione dell'OdV è variata nell'esercizio 2023.

Il Modello è stato predisposto dall'Associazione Fabio Sassi sulla base delle prescrizioni del già menzionato Decreto e delle Linee Guida di Confindustria²⁵. Con la consapevolezza di quanto è importante assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nell'esercizio dell'attività d'impresa a tutela della propria posizione / immagine e delle aspettative dei propri *stakeholder*, si sono inoltre tenuti in considerazione i principi di concretezza, efficacia e dinamicità, oltre che di adozione ed effettività richiesti dalla Giurisprudenza.

Ciò significa che eventuali difformità del presente Modello rispetto a punti specifici delle Linee Guida non ne inficiano in alcun modo la validità ma, al contrario, sono implementate allo scopo di rendere lo stesso "su misura dell'Ente", con la consapevolezza di dover diventare un punto di riferimento pratico, redatto in conformità alla struttura e all'attività concretamente svolta dall'Associazione.

5.4. FUNZIONE DEL MODELLO

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volto a prevenire la commissione di condotte idonee ad integrare i reati presupposto contemplati dal Decreto.

Scopo del Modello è dunque quello di costruire un sistema strutturato di valutazione ed analisi dei rischi (che dovrà successivamente essere costantemente aggiornato) e quello di implementare e mettere in pratica specifiche procedure e azioni di sorveglianza e controllo, oltre a misure di tipo preventivo e correttivo (*analisi di non*

²⁵ CONFINDUSTRIA – Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo – Approvate il 7 marzo 2002, aggiornate nel marzo 2014 e nel giugno 2021.

conformità e azioni correttive) volte a prevenire la possibilità di commettere i reati “da catalogo”, ivi compresa quella di incidenti, infortuni e malattie professionali.

In particolare, mediante l’individuazione dei “Processi a rischio” e della loro organizzazione, il Modello si propone come scopo quello di:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto dell’Ente, con particolare rilevanza ai processi con rischi significativi, la consapevolezza di poter incorrere in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo, e non solo nei propri confronti ma anche in quelli dell’Ente ex D.lgs. 231/2001;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono rifiutate dai Principi Etici dell’Ente, principi esposti nel “Codice Etico”, e fortemente condannate in quanto contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico-sociali che l’Associazione Fabio Sassi persegue, in ogni ambito e in ogni tempo;
- consentire all’Associazione, grazie all’adozione di un sistema di monitoraggio sulle aree a rischio reato, quell’intervento tempestivo necessario molte volte a contrastare la commissione dei reati e degli illeciti.

Attraverso l’individuazione delle attività esposte al rischio reato e la loro conseguente proceduralizzazione si vuole determinare, quindi, una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Associazione Fabio Sassi riguardo la concreta possibilità di incorrere in un illecito passibile di sanzione; è negata la volontà dell’Ente a perseguire alcun interesse attraverso la commissione di reati o comportamenti di dubbia moralità anche quando, apparentemente, se ne potrebbe trarre un vantaggio economico immediato.

5.5. PUNTI CARDINE

Ulteriori punti cardine del Modello dell’Associazione Fabio Sassi sono:

- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione delle regole comportamentali, procedure e politiche aziendali conformi ai principi stabiliti nel Modello;
- l’attribuzione all’OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la tracciabilità di ogni operazione significativa nell’ambito delle attività a rischio di commissione dei Reati, come a riguardo dei flussi finanziari gestiti dalla Associazione;
- il rispetto del principio di individuazione di ruoli e responsabilità;
- la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (il cosiddetto *monitoraggio continuo*).

5.6. I SOGGETTI DESTINATARI

Al fine dell'individuazione delle attività "a rischio reato", assume rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico dell'Associazione. Più in dettaglio:

- i membri del CdA e gli eventuali soggetti titolari di deleghe di potere costituiscono i soggetti in posizione apicale ²⁶;
- i lavoratori dipendenti e i collaboratori/volontari descritti all'interno dell'organigramma aziendale, i quali operano sotto la direzione o la vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra ²⁷, costituiscono i soggetti in posizione subordinata.

Di contro, restano esclusi dal Presente tutti quei professionisti, consulenti e fornitori *non* direttamente legati da contratti continuativi con l'Ente (*out-sourcer*) in quanto la loro inclusione nel novero dei soggetti sottoposti al potere di direzione e vigilanza di un soggetto apicale appare in contrasto con il principio di stretta legalità²⁸.

Tuttavia, entrando in contatto con l'Ente, anche a queste categorie sono rivolte attenzioni e richieste particolari al fine di prevenire in ogni attività la possibilità di attuazione di reati da catalogo: non viene, in pratica, escluso l'impegno da parte dell'Associazione di richiedere (e pretendere) il puntuale rispetto del Codice Etico aziendale.

5.7. MAPPATURA DEI REATI

La singola mappatura di ogni attività a rischio svolta dall'Associazione, ossia lo studio e la formalizzazione di quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, costituisce la Parte Speciale del Modello organizzativo.

Si passa da una rilevazione della situazione esistente (*as is*) ad una fase di *gap analisi* e *action plan*.

I risultati di questa attività consentono:

- l'individuazione delle principali fattispecie di rischio reato legate ai servizi produttivi posti in essere;
- la descrizione delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti;
- gli strumenti di controllo implementati dall'Associazione per abbassare il "rischio reato" ad un livello considerato accettabile.

I report che ne sono derivati sono stati valutati ed apprezzati sulla base dei seguenti elementi, fondamentali per consentire un controllo efficace successivo alla mappatura:

- *contenuto*, è accertata la presenza di tutte le informazioni necessarie;

²⁶ Come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera a) e all'articolo 6, D.lgs. 231/2001.

²⁷ Come previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b) e all'articolo 7, D.lgs. 231/2001.

²⁸ Previsto in ambito penale ed espressamente richiamato all'articolo 2, D.lgs. 231/2001, "Principio di legalità".

- *accuratezza*, le informazioni previste non risultano essere generali o slegate rispetto alle attività della Associazione.

5.8. CODICE ETICO

L'Associazione Fabio Sassi, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, ha adottato un proprio Codice Etico.

I principi etici intendono richiamare l'osservanza da parte dei propri dipendenti / volontari o collaboratori e di tutti coloro che, anche all'esterno della realtà aziendale, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

Si ritiene essenziale che gli stessi parametri etici che caratterizzano le proprie attività vengano parimenti osservati in tutti i rapporti posti in essere dai propri dipendenti e volontari con clienti, fornitori, consulenti e terzi interlocutori in genere. Tali rapporti con i soggetti esterni devono essere condotti sulla base della più assoluta correttezza, in piena osservanza dei diritti altrui, nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di appartenenza all'Associazione.

L'Associazione si impegna ad un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa a vario titolo collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività si svolga nel rispetto dei principi etici prescritti.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Il Consiglio di Amministrazione che adotta il presente Modello istituisce un Organismo di Vigilanza, in attuazione a quanto previsto dal Decreto 231/2001, affidandogli il compito di vigilare in maniera continuativa sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del MOGC, nonché di proporre l'aggiornamento quando necessario.

La genericità del concetto di "organismo dell'ente" giustifica l'eterogeneità delle soluzioni alle quali è possibile giungere, in base a svariati elementi quali dimensionali, regole di *corporate governance* e necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

L'Associazione Fabio Sassi ha analizzato le alternative al fine di individuare punti di forza e controindicazioni di ogni composizione dell'OdV. In particolare, sono state oggetto di attenta valutazione le ipotesi di attribuire tutti quei compiti e quelle responsabilità previste del Decreto²⁹ a:

- un organismo collegiale composto da personalità interamente esterne all'Ente oppure miste interne-esterne, che potesse riunire i profili di "professionalità" richiesti;
- un organismo monocratico totalmente esterno ai compiti esecutivi.

Dottrina e Giurisprudenza ritengono possano profilarsi come corretti entrambi i casi. I soggetti dovranno collocarsi in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione, ma soprattutto dovranno rispondere a quei requisiti³⁰ di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

L'Associazione attualmente mira ad avere un OdV composto da n. 3 professionisti aventi caratteristiche e competenze differenti (giuridiche, amministrative e sanitarie).

6.1. NOMINA E REQUISITI

Si precisa e si certifica la mancanza di cause di ineleggibilità dello stesso. In particolare, l'OdV così preposto risulta possedere i requisiti richiesti di:

- **AUTONOMIA:** possiede una reale autonomia decisionale rispetto a determinazioni che l'Organismo potrà assumere nell'esercizio dei poteri a lui affidati, sia di *natura ispettiva* sia di *vigilanza*. Possiede inoltre poteri di iniziativa e controllo totalmente autonomi caratterizzati da un elevato grado di discrezionalità tecnica e non svolge compiti operativi né prende decisioni in alcuna delle "Attività a rischio reato" risultanti nella mappatura del rischio reato presupposto. Inoltre, per tutelare tale requisito di autonomia, esso disporrà di forme di autonomia finanziaria e di potestà autoregolamentari descritte in seguito;

²⁹ L'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 prevede quale elemento necessario perché l'ente non risponda della responsabilità amministrativa derivante da reato che "il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo".

³⁰ Requisiti previsti anche dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo redatte da CONFINDUSTRIA – Approvate il 7 marzo 2002, aggiornate nel marzo 2014 e nel giugno 2021

- **INDIPENDENZA:** coscienti del fatto che se mancasse questa condizione nei confronti dei vertici aziendali non sarebbe possibile garantire la massima effettività e imparzialità di giudizio;
- **PROFESSIONALITÀ:** l'OdV deve possedere adeguate competenze specialistiche nel campo oltre che essere dotato di strumenti e tecniche per poter svolgere l'attività in modo impeccabile. È sempre possibile per lo stesso rivolgersi a "consulenti esterni" che provvederanno, avvalendosi di ausili settoriali specializzati, ad aiutarlo nella sua fondamentale funzione;
- **CONTINUITÀ DI AZIONE:** l'OdV dovrà costantemente monitorare la coerenza tra i comportamenti previsti dalle procedure e le attività svolte in concreto dai destinatari delle stesse. Dovrà quindi svolgere i propri compiti in *modo sistematico*: verbalizzazioni, flussi informativi, calendarizzazione delle attività e un'attenta programmazione gli consentiranno di svolgere l'attività in una continua interazione tanto con il *management* aziendale quanto con dipendenti e volontari.

L'OdV si ritroverà inoltre ad essere accessibile, anche fisicamente, impegnandosi sin da subito a migliorare il flusso informativo rivolto alla sua persona grazie alla presenza di un apposito indirizzo di posta elettronica indicato all'interno del Codice Etico aziendale ed evidenziato al termine del presente documento.

È altresì rimessa all'Associazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti apportando, mediante delibera consigliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

In particolare, il CdA dovrà tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- i componenti dell'Organismo non possono essere revocati se non per giustificato motivo;
- l'Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, l'unico componente (se monocratico); in tal caso il CdA dovrà deliberare un nuovo Organismo di Vigilanza entro 14 giorni.

Il componente dell'OdV che intenda rinunciare all'incarico deve darne immediatamente notizia agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza. L'OdV a sua volta informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché adotti gli opportuni provvedimenti. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. In caso di rinuncia del presidente dell'OdV (se collegiale), la presidenza è assunta fino alla successiva riunione dell'Organismo medesimo dal componente più anziano.

6.2. COMPITI, FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANO DI VIGILANZA

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito di ogni realtà interna all'Associazione; essi si prefigurano come poteri tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo. Le sue funzioni di verifica e aggiornamento si esauriscono nella possibilità di effettuare proposte e richiedere aggiornamenti ai vari organi

dirigenti, i quali dovranno poi adoperarsi prontamente a modificare il presente Modello. L'OdV svolge le sue funzioni coordinandosi con gli organi sociali e con le Unità organizzative presenti nell'organigramma aziendale.

Per tale motivo dovrà essergli concesso di prendere parte, in caso ne faccia esplicita richiesta, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, dato che tale Organismo necessita di avere quante più informazioni provenienti dall'interno dell'Ente. L'OdV si coordina inoltre con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello, in particolare con Dipendenti, Volontari e Collaboratori.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali l'OdV a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza riguardo ogni tipo di informazione sensibile di cui possano venire a conoscenza (tramite contatto diretto o tramite ogni tipologia di flusso informativo preposto) nell'esercizio delle loro funzioni. L'OdV esercita i propri poteri e funzioni nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori. In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- dovrà vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e, con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:
 - interpretare la normativa rilevante;
 - condurre ricognizioni sull'attività aziendale, nel caso se ne ravveda la necessità, ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio reato e dei relativi processi sensibili;
 - coordinarsi con i responsabili dell'Associazione Fabio Sassi per la definizione dei programmi di formazione per il personale e per il contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi al Consiglio di Amministrazione, ai Dipendenti e ai Collaboratori interni ed esterni finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa ex D.lgs. 231/2001;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.
- predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta dell'Associazione soggetta al Modello di organizzazione, gestione e controllo.
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello dovrà:
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti realizzati nell'ambito dei processi aziendali sensibili, documentandole con appositi verbali, oltre che riportandoli nelle relazioni precedentemente definite;
 - se ritenuti necessari, è sua facoltà effettuare controlli anche a sorpresa nell'ambito delle attività sensibili, come prerogativa individuata recentemente dalla Giurisprudenza per salvaguardare il principio giuridico-formale di "adozione ed effettività";
 - coordinarsi con le funzioni aziendali apicali (se necessario attraverso apposite riunioni, di cui una all'anno obbligatoria) per il più efficiente monitoraggio delle attività.

A tal fine l'OdV ottiene dal CdA libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e questo contestualmente si impegna a tenerlo costantemente informato tramite i flussi informativi appositamente predisposti; stesso dovere ricade anche su Dipendenti e Collaboratori.

- con riferimento alla formazione del personale e dei soggetti interessati al Modello dovrà:
 - promuovere iniziative per la formazione e la comunicazione del Modello, predisponendo la documentazione necessaria e coordinandosi sul punto con l'Associazione;
 - assicurarsi che l'attività formativa sia compiuta dai soggetti coinvolti nelle possibili attività a rischio-reato facenti parte dell'organizzazione aziendale.

6.3. CONSULENTI ESTERNI

Viene concessa la possibilità in capo allo stesso di avvalersi e farsi assistere da consulenti esterni in relazione alle proprie attività. È prevista la possibilità di riunioni, anche periodiche, dei detti consulenti con l'Organismo di Vigilanza per aiutarlo in maniera tecnica nell'espletamento delle sue complicate mansioni.

6.4. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto evidenzia l'obbligo di prevedere nel Modello flussi informativi cosiddetti *bottom-up* (cioè dal basso verso l'alto) atti a rendere efficiente ed efficace il difficile compito di monitoraggio dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Detti flussi informativi sono previsti sia per quanto riguarda l'esecuzione di attività dichiarate sensibili, sia di quelle anomale ovvero riguardo le possibili violazioni del Modello, a seguito dell'individuazione delle aree a rischio. I flussi informativi attivati devono risultare essere di natura "bidirezionale":

- l'OdV deve venire costantemente informato su quanto accade in azienda a riguardo particolari attività straordinarie / a rischio (flussi di informazione episodica);
- l'OdV richiederà a scadenze definite delle informazioni specifiche alle varie funzioni in merito ai protocolli loro riferiti (flussi di informazione periodica);
- l'Organo Amministrativo dovrà confrontarsi con l'OdV in tali materie al fine di consigliare particolari azioni, con riferimento alle rispettive competenze e con la massima cooperazione tra le parti.

Sono inoltre previsti, anche per prassi, dal *Codice Etico* e dal *Sistema Disciplinare* specifici obblighi a carico di dipendenti volontari e collaboratori che venissero a conoscenza di violazioni, inadempimenti o accadimenti sospetti di informazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Gli obblighi di informazione su eventuali

comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.³¹. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari³².

6.5. DOTAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE ALL'ODV

I poteri e le funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza rendono l'attribuzione di un **budget** all'OdV un punto cardine del Modello di organizzazione, gestione e controllo e, più in generale, di tutta la struttura di prevenzione ex D.lgs. 231/2001.

È pertanto necessario che il CdA approvi una adeguata dotazione di risorse finanziarie affinché sia reso possibile in via pratica il corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, audit particolari ecc.). Data l'approvazione del Presente, Associazione Fabio Sassi si impegna a fornire un budget adeguato, insieme al compenso istituzionale annuale all'Organismo di Vigilanza.

6.6. ATTIVITÀ DI RELAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di provvedere a redigere i **verbali**, riguardanti i cambiamenti (in particolare, richieste di cambiamenti) intervenuti sul Modello, gli interventi fatti in sede organizzativa, la richiesta di nuovi Protocolli comportamentali da attuare, di nuovi corsi di formazione e/o riunioni informative e di aggiornamento da seguire sui già menzionati argomenti.

Oltre a questo, dovrà redigere e consegnare all'Organo Amministrativo obbligatoriamente ogni **6 mesi** una relazione periodica sullo stato di fatto e sullo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza effettuata durante il periodo nonché sugli interventi opportuni all'implementazione del Modello stesso.

Alle relazioni obbligatorie ne seguiranno altre ogni qualvolta ve ne sia urgenza ovvero ragione, riferite al CdA e agli organismi interessati.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza tramite i flussi informativi "bidirezionali" preposti:

31 Tali norme stabiliscono, rispettivamente: "[1] Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. [2] Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende" (art. 2104 c.c.) e "il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio." (art. 2105 c.c.).

32 "Mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento all'obbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto dei c.d. rumors interni (whistleblowing), ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme da parte di altri all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso l'Organismo viene ad assumere anche le caratteristiche dell'Ethic Officer, senza - però - attribuirgli poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato o, infine, nei casi più delicati al Consiglio di Amministrazione" (Linee guida Confindustria).

- a scadenza periodica, le informazioni / dati / notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo richieste alle singole Unità dell'Associazione Fabio Sassi; la scadenza potrebbe essere differenziata tra le varie Unità;
- su base occasionale ad hoc, ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto.

Tutti i dipendenti, i collaboratori e Amministratori hanno il dovere di segnalare la commissione o la presunta commissione dei reati, nonché ogni violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso (anche tramite apposita procedura, in linea con la normativa Whistleblowing, predisposta dall'Associazione).

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge (c.d. "whistleblowing's protection").

6.7. ARCHIVIO INFORMATICO ODV

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per **un periodo di anni 10** in un apposito database informatico a cura dell'Organismo di Vigilanza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da esse garantiti in favore degli interessati.

6.8. DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La legge del 30 novembre 2017 n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha introdotto il sistema del c.d. "Whistleblowing", volto alla tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti nel settore privato. In particolare, il provvedimento ha modificato l'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilendo che i Modelli adottati dagli enti debbano ora prevedere:

- a) *"uno o più canali che consentano ai soggetti di cui all'art. 5 (apicali o sottoposti alla direzione e alla vigilanza degli apicali) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) *almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*

- c) *il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d) *nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.”*

Le segnalazioni, aventi ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, effettuate in forma scritta, forma orale o in via telematica dovranno quindi essere raccolte ed archiviate a cura dell’Organismo. L’OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (disciplina “whistleblowing”), assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di ogni Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal fine, l’Associazione ha definito modalità di comunicazione con l’Organismo di Vigilanza, consistenti in:

- canale di segnalazione protetta ai sensi del D. Lgs. 24/2023 su piattaforma dedicata e accessibile tramite link sul sito dell’Associazione.
- canale di posta cartacea da indirizzare a “*Organismo di Vigilanza dell’Associazione Fabio Sassi OdV presso Ospedale Leopoldo Mandic, Largo L. Mandic, 1, 23807 Merate (LC)*”.

Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.